



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIAMPI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, ZELLER,
TAVERNA, Mario FERRARA e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2013

Istituzione del «Giorno del Dono»

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, in Italia e in Europa, il tema del dono è materia di un ampio dibattito culturale, che negli ultimi anni è diventato particolarmente vivace e intenso. Allo stesso modo, ampia, variegata e crescente è la presenza del dono nella realtà sociale, in Italia non meno che in Europa: si tratti di risorse personali (tempo, energie, competenze), di mezzi finanziari, di patrimoni materiali o di altro ancora (come nel caso del sangue e degli organi), si può ben dire che le scelte donative cospirano in modo fattivo e consistente al fine del «pieno sviluppo della persona umana» che la Costituzione pone alla base del nostro ordinamento democratico (articolo 3, comma 2).

Dunque un tema e una realtà importanti, che il disegno di legge intende riconoscere e valorizzare con l'istituzione di un Giorno del dono, da intendere, in modo impegnativo, come un momento di riflessione, approfondimento e discussione. Con l'intenzione, naturalmente, di coinvolgere quanti sono già impegnati in attività e scelte donative, ma anche, e in un certo senso soprattutto, di proporre queste ultime all'attenzione dell'opinione pubblica nel suo complesso. Proprio in questi tempi difficili, inoltre, offrire al Paese un'occasione per ragionare dell'idea e della realtà del dono assume un particolare significato, nella misura in cui il senso di insicurezza che pervade la nostra società è figlio, anche, di troppo egoismo e troppa indifferenza. Come particolare importanza deve essere attribuita all'obiettivo di coinvolgere nella riflessione le giovani generazioni, nella consapevolezza, per altro, che occorre offrire loro condizioni di maggiore serenità, nelle quali anche le scelte donative

possano esprimere una ritrovata fiducia nel futuro.

È giusto dire che l'ipotesi di istituire un Giorno del dono è nata «dal basso». Inizialmente è stata discussa all'interno dell'Istituto Italiano della Donazione e successivamente ha ricevuto il conforto di un comitato di sostegno, formato da eminenti personalità della società civile, che volentieri ho accettato di presiedere in forma onoraria. Nei mesi scorsi, inoltre, l'ipotesi è stata oggetto di un dibattito impegnativo, partecipato da studiosi e operatori di indubbia competenza, dal quale sono emersi ulteriori elementi di precisazione e di conferma. Pertanto, il disegno di legge porta all'interno delle aule parlamentari un'esigenza matura, che anche in quanto tale merita un riconoscimento di tipo istituzionale.

Sul piano culturale, il riferimento al dettato costituzionale, già accennato, consente di inquadrare il tema del dono nel modo più opportuno. Della nostra Carta fondamentale, qui, si vuole richiamare l'impianto pluralista, nel quale i valori primari della libertà e della solidarietà trovano espressione in modo differenziato, articolato, aperto, come emerge anche dall'esplicito accoglimento del principio di sussidiarietà, avvenuto nel 2001 (articolo 118, comma 4, del testo riformato). Su questa base è possibile evitare qualsiasi contrapposizione tra il dono, come esercizio di responsabilità assunte in modo volontario, e la solidarietà istituzionale, affidata alle obbligazioni che prendono forma nel quadro del processo democratico. Piuttosto, si tratta di coltivare tutti e due i versanti, nella convinzione che entrambi siano manifestazioni di socialità dalle quali non si può prescindere, ovvero che la loro

compresenza arricchisca il quadro degli equilibri sociali (ed economici) in modo degno della più alta considerazione.

Differenziata, del resto, è anche la realtà del dono in quanto tale. Si è già accennato alla varietà dei contenuti. Ma varie possono essere anche le forme organizzative: «private», individuali, ovvero più o meno strutturate, su basi collettive. Diversi, ancora, possono essere i destinatari: persone singole, ovvero le comunità delle quali ci si sente parte; persone «vicine», ovvero l'altro che non si conosce, al quale ci si sente uniti in ragione della comune condizione umana. E anche le motivazioni, in effetti, possono riflettere convinzioni di diverso genere, riposare su ragioni più ampie o più ristrette.

Secondo lo spirito e la lettera del disegno di legge, il Giorno del Dono dovrà riflettere questa molteplicità di situazioni in modo quanto più possibile compiuto. Quello che ne emerge, infatti, è ancora un dato di ricchezza, e anche qualcosa di più: un orizzonte che diverse tradizioni culturali possono avvertire come proprio, e però alimentare in modo originale, secondo i peculiari orientamenti dei quali sono portatrici. Anche per questo aspetto, ragionare del dono significa contribuire al conseguimento di un più elevato grado di coesione del Paese e all'opera, mai conclusa, di formare di un'identità nazionale sempre più matura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 1° ottobre di ogni anno «Giorno del Dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno del Dono» di cui all'articolo 1, sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.